CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

II. LEGISLATURA

24° SEDUTA

28 settembre 1953

INDICE

Punto 4 dell'Ordine del Giorno: « Disegno di legge n. 122: « Determinazione dei compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso la Regione Trentino-Alto Adige ».

pg. 3

Punto 5 dell'Ordine del Giorno: « Disegno di legge n. 124 « Ricostituzione del Comune di S. Martino in Passiria ».


pg. 10

Punto 6 dell'Ordine del Giorno: « Disegno di legge n. 125: « Modificazione alla legge regionale 24 settembre 1951 n. 12, sulla concessione di contributi e sussidi alle Aziende Autonome ed alle Associazioni Pro Loco della Regione ».

pg. 10

Punto 7 dell'Ordine del Giorno: «Disegno di legge n. 129: «Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953 a' sensi dell'art. 69 dello Statuto speciale (3° provvedimento) ».

pg. 12



Presidente: Avv. Riccardo Rosa.

Vice Presidente: dott. Silvio Magnago.

Ore 9.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER: (Fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 25 settembre 1953.

PRUNER: (Legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?

DEFANT: C'è un'inesattezza. Si dice nel verbale che io avrei detto che sarebbe opportuno che all'Assessore fosse data la facoltà di firmare i decreti finanziari. Ho affermato che venga data la facoltà di firmare tutti i decreti inerenti all'attività assessorale nel campo regionale e provinciale.

PRESIDENTE: Nessun'altra osservazione? Con questa osservazione il verbale è approvato.

Punto 4 dell'Ordine del Giorno: « Determinazione dei compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso la Regione Trentino-Alto Adige ».

La parola all'Assessore alle Finanze per la lettura della relazione.

SAMUELLI: (legge la relazione).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa.

GELPI: (Legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore per la lettura della seconda relazione.

SAMUELLI: Stamattina ho provveduto a far distribuire ai sigg. Consiglieri una relazione aggiuntiva e poi un foglio che riassume alcune proposte di emendamento, che nel corso della discussione della legge mi permetterò di illustrare. (legge la relazione aggiuntiva).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. — Se nessuno prende la parola, pongo in votazione il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

Leggerò gli articoli con le modifiche proposte sia dalla Commissione sia dalla Giunta in questa seconda relazione.

Art. 1: Pongo in votazione l'art. 1: unanimità. Art. 2:

PARIS: Mi scusi se debbo leggere l'articolo. Ho presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 4 bis per mantenere ai Consiglieri regionali lo stesso trattamento che hanno nelle Commissioni Legislative. Ora vedo qui « della Regione ».

PRESIDENTE: « all'Amministrazione dello Stato, della Regione o di Enti pubblici ».

PARIS: Noi Consiglieri non apparteniamo all'Amministrazione, quindi può andare; altrimenti proponevo di sopprimere « della Regione ».

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

MENAPACE: In questo articolo 3 si configura la forma del trattamento, che viene ad essere, almeno stando alla relazione che ci ha dato precedentemente l'Assessore, in un certo modo troppo diverso tra quei componenti che sono estranei al Consiglio regionale e quelli che sono membri del Consiglio regionale e contemporaneamente membri designati in determinate commissioni, per la legge che ognuno ha presente. Infatti diceva l'Assessore giustamente nella sua relazione che spesso i componenti di commissioni e collegi oltre che al lavoro che si svolge in seduta, sono obbligati ad attività complementari per la preparazione, l'istruttoria ecc. Questo è verissimo, però è da rilevare che si verifica anche per quei membri di commissioni che sono nel medesimo tempo consiglieri regionali; ed il fatto di stabilire un compenso speciale, una specie di retribuzione definitiva e complessiva, sia pure limitata nell'importo che qui è indicato, viene a costituire una differenza che non corrisponde alla prestazione del singolo membro.

Perciò sarei del parere che da questo articolo 3 dovesse essere cancellata la dizione « ciascun componente », conservando invece quanto il testo stabilisce per i segretari. Perchè è vero che nel caso del segretario possiamo avere un cumulo di lavoro superiore a quello degli altri membri della commissione, ed in questo caso vedo perfettamente giusto che ad un segretario, specialmente ad un segretario che appartenga a personale estraneo al Consiglio regionale, venga riconosciuto un compenso come quello che l'articolo prevede. Non vedo invece con quale motivazione si possa attribuire ad un determinato componente degli oneri, quei giusti oneri di preparazione, di studio e di valutazione, che non sarebbero riconosciuti secondo questo articolo ad altri tre componenti della commissione stessa. La proposta dunque si limita a togliere dalla dizione dell'art. 3 il riferimento ai componenti, lasciando detto che il guadagno mensile corrisposto a ciascun segretario non può superare ecc. In questo senso presento un emendamento.

PARIS: Mi associo alla proposta del dott. Menapace, proprio perchè se viene chiamato un cittadino quale membro di una Commissione, si presume che abbia la dovuta preparazione. Ora il lavoro non può essere qui calcolato a ore, giornate, settimane e mesi, ma deve essere fatta di volta in volta una valutazione dell'importanza dello studio eseguito. Ritengo che non si possa a priori stabilire una valutazione sul lavoro da eseguirsi, proprio per le ragioni dette da Menapace. Quindi mi associo alla proposta Menapace, intesa a sopprimere « a ciascun componente ».

MENAPACE: Vorrei aggiungere un'altra motivazione a confortare questa richiesta. Il lettore, specialmente il lettore estraneo alle nostre riunioni, di fronte al testo dell'art. 3 e di fronte all'illustrazione contenuta a pagina 5 nella stesura fatta dall'Assessore, potrebbe credere che le figure previste all'art. 3, sia quando si parla di segretario, sia quando si parla di componenti, si trovassero in una particolare categoria di elementi, che sono da un lato tutti liberi nello svolgimento di questa funzione da altre preoccupazioni e da altre mansioni, da altri compiti ed incarichi, e dall'altro lato potrebbe invece supporre, come lascia supporre la relazione dell'Assessore, che si tratti di persone molto impegnate in altre mansioni, in altri compiti ed incarichi. La realtà è precisamente questa seconda.

Ed infatti l'Assessore, dicendo « membri estranei al Consiglio Regionale », intende persone che prestano già in determinate istituzioni la propria opera ed il proprio lavoro. Stando così le cose io vedo, con un importo di valutazione di giusta retribuzione, che il compenso stabilito dall'articolo può definitivamente e dignitosamente andare al segretario, che di solito è persona che appartiene alla prima categoria, cioè persona che non è legata ad altre istituzioni, altri consorzi o che si voglia dire, ma è persona che o dedica la propria attività in ufficio, ed allora sappiamo che per quella commissione dedica effettivamente maggiore tempo o una parte del suo tempo a questa particolare mansione, oppure è persona scelta che possa fungere da segretario per tutto quello che gli altri membri non potrebbero fare, e quindi il compenso dato a lui per questa opera viene ad essere perfettamente giustificato. Il compenso invece - e qui torno a quello che dicevo nel primo intervento -- dato ad uno che essendo già membro di questa commissione possa essere in una determinata situazione, quando simile compenso non viene dato al membro che nel medesimo tempo è consigliere regionale, costituirebbe un doppio peso anche per quella valutazione sulla quale ritorno e che sottolineo, che cioè non è consentito immaginare che queste altre persone dedichino la propria attività e portino la propria esperienza mentre non la porta quel membro che nel contempo è consigliere regionale.

ODORIZZI: Non mi pare armonizzabile la proposta che ha fatto Menapace con il pensiero espresso da Paris. Menapace, proponendo la soppressione all'art. 3 del soggetto « i componenti », limita la possibilità di intervento con deliberazione di Giunta solo ai segretari; Paris invece ammette la necessità e l'opportunità che l'organo di esccuzione abbia il potere di stabilire questi altri compensi, ma arriva ad una conclusione evidentemente diversa. In ogni caso mi piace precisare questo: la Giunta, nell'elaborare questo provvedimento, ha inteso lasciare assolutamente intatta la materia dei compensi ai Consiglieri regionali, materia che ha già una disciplina diversa, è che l'avrà in forma più completa per le varie configurazioni di incarichi, prestazioni ed altro, che i consiglieri regionali possono essere chiamati a compiere fuori dell'attività del Consiglio, materia che avrà dunque una regolamentazione a parte. Questo provvedimento intende regolare i compensi a membri di commissioni che non siano consiglieri regionali.

PARIS: Non mi riferivo ai consiglieri regionali!

ODORIZZI: Precisato questo, vi dirò che questo articolo costituisce, come è detto nella relazione, una novità su quello che è l'attuale ordinamento di questa materia nei confronti di collegi, consigli, comitati ecc. nominati dallo Stato. E' realmente una novità, ma questa soprattutto è nata dall'esperienza che abbiamo fatto con la commissione che deve esaminare i ricorsi in materia di licenze. Non potevamo stabilire un gettone di presenza che fosse molto rilevante, perchè quel gettone di presenza che avete visto all'art. 2 rappresenta il doppio dei diversi gettoni di presenza che dà lo Stato, e se andavamo più in là potevamo forse trovare qualche ostacolo in sede di visto della legge sotto il profilo di un perturbamento di interessi nazionali. Quindi abbiamo inteso contenerlo ed abbiamo detto che non è sufficiente, perchè in quella tale commissione avviene che il Presidente distribuisce un certo complesso di ricorsi al commissario « a » o « b », i quali si devono studiare i casi, preparare le motivazioni della decisione e diventano poi i relatori della commissione sul caso « a », « b » ed in commissione c'è realmente una differenza fra le pratiche ed i membri; ci sono dei membri che si prestano a fare questo lavoro perchè hanno più tempo dei membri. Ed allora ecco l'elasticità della norma, la quale lascia alla Giunta la facoltà di determinare caso per caso secondo equità naturalmente e tenendo conto delle caratteristiche delle situazioni che si presentano. Però, dando questo mandato ampio alla Giunta, si stabilisce un limite invalicabile, in quanto non si sarebbe richiesto dall'organo esecutivo, e non sarebbe stato approvato

in sede di visto della legge, il concetto di un mandato senza limite all'organo di esecuzione. Ecco perchè, con riserva appunto di rivedere poi tutta la materia dei compensi ai consiglieri, avremo la discussione del bilancio che si avvicina ormai e che dovrà e darà senz'altro l'occasione per un esame di questa materia; stabilito che questo provvedimento non riguarda i compensi ai consiglieri, vi pregherei di lasciare la disposizione com'è, perchè ha una sua funzione pratica proprio suggerita da quelle che sono state le esperienze fatte questi anni. Quindi la possibilità per l'organo di esecuzione di stabilire il compenso per i singoli membri ed anche variarli secondo le prestazioni, però con il limite massimo di 35 mila lire mensili, e la possibilità di estendere questo compenso anche ai segretari, perchè proprio avviene spessissimo che essi sono i componenti della commissione che devono dare delle prestazioni personali accentuate, mentre altri limitano la loro prestazione alla presenza alla seduta. Quindi la Giunta propone di mantenere l'articolo.

BRUGGER: Sono d'accordo con quanto proposto dalla Giunta, però vorrei domandare se sia possibile che un funzionario della Regione, quale segretario di una Commissione amministrativa dell'Assessorato, possa, oltre il suo stipendio, avere un compenso fisso in base a questo art. 3 della legge.

ODORIZZI: Evidentemente qui non facciamo distinzione fra segretari tratti dai funzionari della Regione e dello Stato ed i segretari scelti fuori. Può darsi benissimo; si tratta comunque di fissare, nella grande varietà e diversità di composizione di questi organi, il potere della Giunta Regionale di esaminare volta per volta la possibilità di stabilire dei compensi.

BRUGGER: Con discrezione anche in questo caso!

ODORIZZI: ... purchè non si superi il limite massimo stabilito.

MENAPACE: Sentiti i chiarimenti del Presidente della Giunta regionale, anche a nome dei firmatari, ritiro l'emendamento.

LORENZI: Anch'io chiedo un chiarimento, in riferimento alla domanda fatta da Brugger. Ho inteso anch'io che la Giunta possa scegliere il segretario tanto fra i suoi funzionari come pure avere la libertà di incaricare altri; ritengo però che la retribuzione del funzionario - segretario, che deve lavorare lo stesso durante il giorno, costituisca una disparità di trattamento rispetto agli altri funzionari perchè egli impiega il suo tempo d'ufficio in quella commissione. Se invece il segretario viene scelto fuori, il compenso diventa necessario.

ODORIZZI: Ma vede, si ponga in mente questa situazione: una commissione, come spesso avviene, lavora

di sera, al di fuori dell'orario del servizio normale, e me ta che il segretario sia un funzionario della Regione, il quale durante il giorno fa la prestazione normale, la sera interviene a questa seduta, fa il verbale, predispone la materia per la seduta; in questo caso...

LORENZI: Ottiene lo straordinario, che hanno gli altri funzionari!...

ODORIZZI: Ma lo straordinario ha, per ora, quella tale disciplina diversa ragguagliata, che già dissi, e si dà a tutti fino ad una certa misura senza distinguere se il lavoro è stato prestato in ordine ad una certa misura, su proposta dell'Assessore, con riguardo all'effettiva prestazione. Ora qui è un po' una valutazione che faremo volta per volta.

RAFFAELLI: E' fondatissima l'osservazione della signorina Lorenzi. Sono ben lontano dall'insidiare ai funzionari la possibilità di arrotondamento del loro stipendio quando sia praticato da un lavoro di carattere straordinario, ma mi pare che il provvedimento in questo senso si presti a creare fra i vari funzionari uno stato di disagio. La scelta potrà essere giustificata dalla competenza del funzionario, che i suoi colleghi devono riconoscere. Qualche volta però non si troverà una giustificazione di questo genere. Al funzionario - segretario x si permette di arrotondare lo stipendio di 25-30 mila lire, agli altri, che fanno il lavoro straordinario, si corrisponde la tariffa di lavoro straordinario. Ora non so se con la tariffa del lavoro straordinario si possa ottenere lo stesso importo. Mi pare che la cosa si presti a equivoci, a dissensi, a malcontenti fra i funzionari stessi. Mi pare che la esclusione dei funzionari regionali segretari di commissione dal compenso sotto questo profilo e per questa prestazione toglierebbe di mezzo questo pericolo. Al funzionario sia stabilito lo straordinario; se non è stabilito in misura equa si aumenti.

A proposito di personale c'è ancora molto da fare; lo ha detto anche l'on. Facchin in un suo intervento alla Camera. Però si scelgano fra le due vie, quella che presenta minori inconvenienti.

BRUGGER: Ritengo che non ci sia motivo di preoccuparsi per il compenso già previsto, qualora venisse
corrisposto ai segretari che sono già funzionari della
Regione; credo che questo la Giunta Regionale lo saprà valutare senz'altro di volta in volta. Del resto tale
compenso al massimo può ammontare a 35 mila lire,
ma può anche essere di 5 mila lire. Io credo che sotto
questo aspetto possiamo essere tranquilli, perchè il funzionario lavora qualche volta non 7 ore, ma anche 12
ore, e queste 12 ore di lavoro si devono pagare, e qui
è data la possibilità.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3: maggioranza favorevole, 6 astenuti.

Art. 4: Leggo il testo presentato dalla Giunta. E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato che la legge non regola affatto le competenze e i compensi dei consiglieri regionali. Questo provvedimento riguarda tutt'altra cosa.

PARIS: Ma ciò è abbastanza chiaro per quei signori là in fondo della Corte dei Conti?

PRESIDENTE: Devo dichiarare ancora che nè l'articolo nè la legge in genere riguardano i consiglieri regionali. E' chiaro questo? Siamo d'accordo?

ERCKERT: Noi siamo d'accordo che questa legge vale solo per i dipendenti dell'Amministrazione regionale. Tuttavia ritengo che la Corte dei Conti, quando interpreterà la legge, muoverà dei rilievi.

MOLIGNONI: Questa è la questione!

ERCKERT: Infatti non si fa distinzione alcuna fra componenti consiglieri e altri componenti. Perciò sarà opportuno inserire alla fine della legge un articolo, nell'intento di precisare che queste disposizioni non valgono per i consiglieri regionali facenti parte dei rispettivi organi collegiali. Così è risolto il problema.

PRESIDENTE: Gli atti di preparazione della legge non servono forse per l'interpretazione della legge stessa?

DEFANT: Il problema, quello da Lei posto, è complesso, ma trova una risposta facile. Se lo Statuto speciale della Regione fosse interpretato secondo le dichiarazioni fatte dagli illustri Costituenti, la situazione della Regione sarebbe ben diversa da quella che è attualmente. Quindi non ritengo assolutamente sufficiente che sia messo a verbale il punto di vista interpretativo, io ci tengo alla norma che non ammette più discussione.

ODORIZZI: Ad ogni modo bisogna anche tener presente che in generale il trattamento economico e la regolamentazione dei rapporti fra l'ente Regione ed i consiglieri hanno tutta una disciplina a parte, che è legata a quelle tali deliberazioni che abbiamo preso e che sono state considerate dall'organo di controllo quali aventi valore legislativo, perchè anche se non abbiamo dato a quelle deliberazioni la forma di legge, l'organo di controllo le applica. Dovremo arrivare a dare ad esse la forma di legge, e ci siamo impegnati ad una regolamentazione di tutta la materia. Se questo dubbio vi rimane non mi pare che sia il caso di inserire una disposizione come quella presentata da Paris, ma piuttosto di dire in un articolo apposito che la presente legge non si applica ai consiglieri regionali.

ALBERTINI: L'abbiamo stilato.

ODORIZZI: Mettiamolo come disposizione generale in fondo alla legge; così apparirà chiaro che tutto questo strumento legislativo regola i rapporti economici fra i membri delle commissioni che non siano consiglieri regionali.

PARIS: Ma non fissa la misura dei compensi ai consiglieri regionali...

ODORIZZI: Quella dell'art. 4 non vogliamo applicarla; ci vorrà un'altra deliberazione.

PARIS: Se si stabilisce lo stesso trattamento delle Commissioni Legislative, siamo a posto.

ODORIZZI: Formuliamo allora un articolo e mettiamolo prima dell'art. 10, in cui si dica che il trattamento economico e la regolamentazione prevista in questa disposizione non si applicano ai consiglieri regionali. Facciamolo in forma chiara e generale.

ERCKERT: E' già fatto.

PRESIDENTE: Mi pare che la domanda dell'on. Paris vorrebbe portare a questo: che venga stabilito che per l'opera dei consiglieri regionali anche in queste Commissioni compete il compenso di consigliere regionale fissato in altra norma.

CONSIGLIERE: C'è già quello!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6: E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7:

DEFANT: Non so se la Giunta Regionale ha fatto l'esperienza. In sede provinciale di Trento abbiamo un caso: i signori della Giunta provinciale di Trento della prima legislatura interpellarono il prof. Bolla dell'Università di Firenze. E' vero che questo illustre professore avrebbe risposto anche se poi la sua opera fosse stata riconosciuta come normalmente è riconosciuta in tutto il campo nazionale; ma sono ben convinto che se questo suo apporto all'attività legislativa provinciale fosse stato remunerato in misura inferiore al suo desiderio, in un secondo caso avrebbe forse negato il suo ausilio. Ora questa limitazione a 150.000 lire già in sede di bilancio fu sottoposta ad una valutazione molto oggettiva. Non sappiamo di chi avremo bisogno, ma sappiamo che le consultazioni nel campo giuridico e in determinate complesse materie sono costosissime, perchè gli specialisti di queste materie, cioè coloro che dedicano tutta la vita allo studio giuridico - economico della materia sono rari e quindi devono essere adeguatamente compensati. Non so se con questa adeguazione potremo contare in futuro sull'apporto di questi specialisti. Direi di lasciare una certa libertà alla Giunta in materia, perchè in questo campo non ci sono limiti. Se vogliamo l'apporto di uno specialista, ad es., delle malattie della montagna, non so quanto dovremo pagarlo, perchè è un campo in cui, ripeto, pochissimi dedicano la loro attività in Italia e anche all'estero, ed è un campo di fondamenta-le importanza per noi. Si pensi che per intervenire in questo campo in Jugoslavia c'è voluta una commissione dell'ONU! Tale somma si può stabilire per un funzionario di valore, ma non per uno specialista di fama nazionale o internazionale.

RAFFAELLI: Proporrei la seguente modifica all'art. 7 ove dice: « In relazione all'importanza della prevedibile durata dell'incarico, nonchè alla preparazione e alla posizione della persona incaricata », togliere la dizione da « nonchè » a « incaricata ».

Ritengo giusto che la Giunta abbia riguardo, nello stabilire i compensi, alla preparazione ed alla posizione. Ma se è stabilito nella legge, l'incaricato, che non sia in qualche modo soddisfatto del compenso fissato ed abbia la possibilità di fare un confronto con altri, ne concluderà che la Giunta ha fatto un giudizio sbagliato sulla sua persona. Mi pare non delicato mettere esplicitamente in relazione le due cose, specialmente per quello che riguarda la posizione, chè non sempre la posizione è un indice di merito effettivo; la preparazione è più pertinente, è un giudizio più concreto. La posizione potrebbe essere anche una cosa artificiosa, fasulla, dice Molignoni. Ma soprattutto direi di non dirlo, per non spingere queste persone a rapportare il compenso al giudizio, che potrebbe essere stato, non dico negativo, ma limitato e non adeguato al concetto che la persona stessa ha di sè. E' una questione di forma. Sostanzialmente la Giunta il giudizio lo dà proprio su questi elementi; direi che non lo dovrebbe dare in base alla posizione, ma in base alla preparazione. Questa la ragione della soppressione proposta.

ODORIZZI: Le osservazioni di Raffaelli hanno un fondamento. Quando si pensi al rapporto che può intercedere fra amministrazione e titolare di società che ha svolto la sua prestazione, può darsi benissimo che in qualche caso, se nella legge rimane, come proponiamo che rimanga, questa locuzione, una persona incaricata venga a trovarsi in uno stato di insoddisfazione personale e possa dire che non è stata adeguatamente valutata la preparazione o la posizione. Però la funzione di questa norma -- che, come vedete, è un po' laboriosa e minuziosa - è soprattutto quella di prevenire la possibilità di contestazioni con l'organo di controllo. Qui si tratta proprio di quelle tali prestazioni di cui parlava Defant; prestazioni per le quali alle volte è necessario ricorrere all'opera di professionisti e studiosi, di scienziati che abbiano una preparazione del tutto speciale, e, magari, anche una posizione del tutto speciale. Siccome in quel caso può essere necessario adeguare il compenso anche al di là delle normali tariffe professionali - di cui si dice di tenere conto, ma di cui non si afferma la rigida applicabilità — così abbiamo detto di inserire anche questo.

E' già accaduto infatti di non aver potuto adeguare un compenso, secondo un giudizio che avevamo fatto, ad un professore universitario, è accaduto già due volte; ed ecco che abbiamo inserito questa frase, che tende a rendere più facilmente registrabile, sotto il profilo del controllo di legittimità, il provvedimento della Giunta, che con la sua valutazione discrezionale, facendo anche riferimento alla posizione ed alla preparazione, tende a dare un compenso che potrebbe apparire, diversamente, un po' troppo elevato, e quindi trovare ostacolo nella registrazione. Ecco perchè, anche se è vero che nei confronti del prestatore di opera e nei riguardi dell'amministrazione questa frase forse qualche volta può dar luogo a malcontenti, nella pluralità dei casi penso sia bene conservarla, per facilitare quella liberalità di compensare di cui parlava Defant. Non potremmo, come Giunta, — se il Consiglio è di diverso parere è un'altra cosa ma non potremmo come Giunta accogliere la proposta di soppressione della frase.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento all'art. 7, che varierebbe l'ultimo periodo « ...il cui limite massimo non può superare la somma di L. 150.000 ». L'emendamento, a firma Mantovani, Menapace e Defant, dice: « ...il cui limite sarà determinato dall'importanza dell'incarico e dalla competenza professionale dell'incaricato », togliendo il limite fissato nella cifra.

DEFANT: Questa questione investe il principio generale degli enti pubblici del nostro Paese. Si parla del diritto dei privati di rimunerare la prestazione di esperti secondo il criterio più ampio, e con questo fatto l'economia privata ha fatto dei passi formidabili. Tutto il progresso meccanico è dovuto a questa libertà del privato di rimunerare gli specialisti di tutti i campi secondo le necessità del momento. Non capisco perchè proprio l'ente pubblico, Stato, Regione, Provincia, Comune, sia privato di questa libertà. Forse perchè lo Stato ha il potere di disporre dello scienziato, del tecnico illustre? Non lo credo!... Nessuno ha il diritto di sfruttare l'individuo, neanche la collettività! Noi con questo andazzo — lo Stato lo dimostra nei suoi 90 anni di vita non progrediremo certo con il ritmo che il progresso scientifico e tecnico suggerisce. Può darsi che domani gli organi centrali rifiutino il riconoscimento a questa legge, ma la Regione ha uno scopo innovatore! L'esperimento fatto in piccolo può servire su scala nazionale; la Regione non è obbligata a seguire pedestremente tutte le disposizioni dello Stato! Di questo principio ne riparleremo, quando discuteremo un'altra legge che è in questo Ordine del giorno. La Regione ha il compito di proporre innovazioni anche allo Stato! Noi di queste libertà, in sede provinciale, ci siamo giovati e con grande profitto. Profitto che è stato di gran lunga superiore

alla spesa che si affronta. Questo è subordinatamente anche un riconoscimento alla tecnica. Ripeto, il Presidente dovrebbe far valere queste ragioni anche in sede centrale. Noi non lo facciamo per avere qualche cosa di più dello Stato, ma esigiamo che anche lo Stato affronti i suoi problemi con questo criterio: chiamare cioè il fior fiore degli specialisti nei vari campi, ma poi saperli anche pagare. Un giurista, che dedica tutta la vita agli studi, ha diritto di essere riconosciuto e pagato. Nessuno, nemmeno lo Stato può non riconoscere questo diritto! Questa muraglia, che impedisce il progresso, dobbiamo sfondarla noi Trentino - Alto Adige, Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta: serviremo il progresso economico di tutto il Paese! E di questo Lei, Presidente, si faccia interprete presso gli organi centrali. Noi abbiamo l'esempio del prof. Zignoli, una celebrità europca nel settore trasporti, invitato in sede provinciale, e del prof. Bolla, una celebrità nazionale in materia di ordinamenti giuridici; li abbiamo invitati ma anche pagati. Abbiamo riconosciuto le loro prestazioni, anche se parvero clevate a qualcuno fuori del Consesso; noi le ritenemmo giustificate. Solo in questo modo avremo la collaborazione di elementi di primissimo ordine, la parola dei quali non è contestabile nè dal pubblico nè dagli altri esperti. A questo punto dovremo arrivare, e dovremo perciò sfondare quel vecchio concetto tradizionale arcisuperato del nostro Stato; solo così affronteremo il compito storico che la Costituzione ha affidato alla nostra Regione. E per questo motivo ho firmato l'emendamento presentato dal cons. prof. Menapace.

BRUGGER: Credo che questo art. 7 riguardi il compenso massimo stabilito a tempo, mentre dovrebbe rimanere sempre la possibilità di pagare un importo anche superiore, quando si tratti di pareri e di elaborazioni molto importanti e preziosi. Dobbiamo appunto evitare di porci troppe limitazioni in questo campo; in questo senso comprendo anche l'emendamento presentato da Defant e Menapace. Sarebbe bene lasciare ampio potere discrezionale alla Giunta regionale in questa materia; tuttavia ciò non è possibile, anzi dobbiamo pur fissare determinati limiti. Perciò dobbiamo fissare dei compensi in ragione di tempo e altri compensi in ragione del lavoro speciale eseguito.

SAMUELLI: Giuste le osservazioni che ha fatto il cons. Defant, ma qui faccio osservare che c'è una esigenza inderogabile che il nostro provvedimento di legge fissi il limite massimo del compenso. Se no potrebbe essere anche oggetto di rinvio del nostro provvedimento di legge. D'altra parte vorrei richiamare l'attenzione dei sigg. consiglieri sul limite massimo. Noi qui abbiamo superato tutti i provvedimenti in materia funzionanti nelle altre Regioni, e voi sapete che si sente anche il parere degli uffici legislativi dei singoli dicasteri competenti. In sostanza le osservazioni fatte circa il no-

stro provvedimento di legge sono due in via ufficiosa, tra cui l'entità massima di 150.000 lire. Trattandosi di giudizio di merito si può anche superare perchè è facoltà del Consiglio di deliberare la cifra che vuole; da altra parte il limite massimo da noi stabilito supera più del doppio quello fissato dalla legislazione statale. La seconda osservazione è quella che riguarda l'art. 8, e cioè che deve essere data alla Giunta regionale la facoltà di emanare i decreti anzichè all'Assessore.

Pertanto prego Defant di ritirare l'emendamento. Non credo opportuno aumentare questa cifra.

ODORIZZI: Volevo aggiungere a quanto ha detto l'Assessore che in sostanza quello che abbiamo potuto fare nel passato nell'assicurarci la collaborazione di tecnici di particolare valore, com'è stato nei casi citati da Defant, lo potremo fare nel futuro. Quel limite delle 150 mila lire vale solo là dove si credesse opportuno di stabilire un rapporto di prestazione duratura, quasi direi impiegatizia nel tempo; solo quando si tratti di stabilire un compenso mensile non si può superare quel tale limite, mentre per l'ipotesi di consulenza da chiedere caso per caso per la soluzione di problemi singolarmente considerati, vale il principio che la Giunta Regionale, in relazione all'importanza ed alla prevedibile durata dell'incarico, alla preparazione e posizione della persona, determina il compenso con questa larghezza.

Volevo poi dire che le tariffe professionali in vigore sono caratterizzate tutte dall'indicazione di un compenso minimo e massimo per la stessa prestazione, e vi assicuro che in tutti i campi la latitudine fra questo compenso minimo e massimo è enorme. Nessuno chiede il compenso massimo, neanche le celebrità nel campo della scienza, perchè appunto il massimo è indicato nella previsione della possibilità di disturbare proprio coloro che dedicano tutta la vita alla preparazione specializzata; perciò i massimi sono altissimi. Per i casi di consulenza, presa con riguardo ad un preciso oggetto e quindi destinata ad esaurirsi con la presentazione di un parere o di una relazione su di un preciso ogget'o, la libertà della Giunta mi sembra adeguatamente assicurata dal secondo comma dell'articolo, in quanto si dice che per il personale tecnico, a cui si chiedesse una consulenza con carattere di prestazione continuativa, ci vuole il limite. Questa è la terza innovazione che introduciamo rispetto alla legge dello Stato, facendo quell'opera di innovazione che le Regioni fanno bene a fare. Mentre la prima è quella del compenso per le sedute, la seconda è la possibilità di accumulare quei gettoni con quel tale compenso per chi facesse opera di particolare preparazione alle sedute, la terza è questa. Guardate che nella legge dello Stato, in quella che è citata nella relazione, il compenso massimo per prestazioni continuative è ragguagliato allo stipendio base del grado 5º, cioè parecchio meno della metà di questa somma. Se non stabilissimo alcun limite nella leg-

ge, la legge stessa incontrerebbe delle difficoltà nella sua approvazione; perchè lo Stato può accettare, per una considerazione generale di riguardo al concetto regionalistico, e deve acceltare che si innovi e si modifichino le sue stesse disposizioni, ma non può accettare questo principio in senso latissimo, perchè le ripercussioni in campo nazionale non si farebbero attendere molto. Quando facciamo un'opera di questo genere noi facciamo un'opera di punta. Avviene naturalmente che anche in campo nazionale c'è un maggiore sforzo di allineamento su quella punta. Quali problemi ci sono in campo nazionale? Quello di assicurarsi nel caso specifico un'ampia lihertà di consulenza, la equiparazione a ciò che avviene nel campo della vita pratica. Ottimo tutto ciò da tutti i punti di vista, ma c'è il problema dei bilanci dei singoli dicasteri che mal si armonizzerebbero con queste spese che devono trovare copertura nella disponibilità del Tesoro. E' comprensibile che lo Stato si preoccupi di questo sotto il profilo dell'interesse nazionale. Per questo dico: andiamo per gradi, perchè facendo questo facciamo già un provvedimento che ci scioglie le mani rispetto alla situazione legislativa attuale ed attua un miglioramento notevole rispetto alla disciplina dello Stato. Più avanti, quando l'esperienza ci dimostrerà la possibilità di allargare ancora il nostro campo, lo faremo. Ma andiamo per gradi, perchè i riflessi nazionali in questa materia si sentono sempre, più o meno, a lungo andare, ma si sentono sempre, e gli organi hanno la responsabilità di considerare le cose sotto il profilo dell'interesse nazionale, e noi sappiamo che al centro si allarmano facilmente.

Comunque teniamo presente che il provvedimento è largamente innovativo in tre punti fondamentali, rispetto alla legislazione dello Stato; ed è già un successo che la situazione della consulenza specifica — tipo Trento-Malè — sia salvaguardata da quanto dice la prima parte di questo articolo.

RAFFAELLI: Ritiro l'emendamento, dopo le spiegazioni del Presidente della Giunta.

MENAPACE: E' tanto vero che lo studio del testo di legge è un esercizio di lettura, che se la lettura viene fatta da parecchi è vantaggiosa. Quanto ha chiarito ora il Presidente della Giunta era già stato illustrato da una persona competente qui vicino, che aveva fatto notare che la lettura di questo comma dell'art. 7 va fatta staccata da quanto è detto nell'ultima riga del comma stesso; cioè questa cifra di 150.000.— lire è tassativa soltanto quando l'incarico abbia il carattere continuativo, e allora il limite viene fissato in 150.000.— lire mensili. Stabilito questo, vengono superate le difficoltà a cui prima si era andati incontro, perchè è certo che quando la Giunta ha la facoltà di compensare in base alla preparazione, posizione della persona incaricata,

alla chiara fama, e tutto quello che si esige in simili circostanze, la Giunta corrisponderà il limite minimo e massimo indicato. In questo caso, o in consulti tra professori nel campo della chirurgia o della medicina, o per tecnici nel campo di costruzioni o per competenti nel campo della legge, vi sono dei limiti. Comunque vi è l'usanza che chi è stato incaricato presenta la nota, e allora la Giunta farà onore a questa nota dell'incaricato senza limiti. Quando invece si tratta di incaricarico continuativo allora il limite è stabilito. Perciò vorrei sentire se la Giunta, per chiarire meglio questo concetto, che indubbiamente risulta chiaro alla lettura, sia d'accordo di rompere la compagine del secondo comma, dicendo: « qualora l'incarico dovesse assumere carattere di lavoro continuativo, il compenso non può superare la somma di L. 150.000 », terminando un comma alla parola « in vigore », e aggiungendo: « Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo, il limite massimo della retribuzione mensile non può superare la somma di L. 150.000 ». Ritiro l'altro emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento che viene presentato da Mantovani, Menapace e Defant aggiunge un secondo comma all'art. 7: « Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo verrà fissata una retribuzione mensile, il cui limite massimo non può superare la somma di L. 150.000 ».

E' posto ai voti l'emendamento: accolto all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 7 così emendato: approvato.

Art. 8 - Leggo il nuovo testo. C'è un emendamento a firma Pruner, Brugger e Menapace, che propone la soppressione, alla IV riga dell'articolo, dell'inciso « entro il territorio nazionale ».

PRUNER: Penso che non sia il caso di precludere con una legge che un tecnico, un funzionario qualsiasi nostro incaricato possa trasferirsi anche all'estero.

ODORIZZI: D'accordo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento soppressivo: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 8 così emendato: unanimità.

Ci sono due proposte per un articolo 9 bis. Leggo l'articolo presentato da Albertini, Erckert, Menapace: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai consiglieri regionali, facenti parte degli organi collegiali di cui all'art. 1 ».

ERCKERT: Voglio far presente che abbiamo un articolo bis, che verrà inserito dalla Commissione delle Finanze.

ODORIZZI: Art. 8 bis.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'art. 8 che c'è nella relazione suppletiva: unanimità.

Art. 9.

ODORIZZI: In questo momento - mi rivolgo in modo particolare ai proponenti, Erckert ed altri, - mi viene fatta presente questa situazione. I signori consiglieri che fanno parte di commissioni legislative hanno il compenso previsto da quelle tali deliberazioni accettate dall'organo di controllo come fossero leggi; però non è stato ancora definito nulla, non è stata disciplinata ancora la materia dei compensi per i consiglieri che fanno parte di commissioni non legislative. Forse, in attesa che si riprenda un po' tutta questa materia in occasione del bilancio ed in occasione della formulazione della legge che stabilirà l'entità e le modalità dei compensi ai consiglieri regionali chiamati a far parte di commissioni ed organi o a dare altre prestazioni, sarebbe meglio non dire nulla, perchè allora intanto per la parte che riguarda il gettone di presenza, questa legge può applicarsi anche ai consiglieri. E' un po' una situazione intermedia e transitoria, che forse è opportuno salvaguardare non facendo l'articolo proposto, anche perchè per le dichiarazioni che abbiamo fatto non è possibile estendere queste norme ai consiglieri regionali; forse è meglio lasciare le cose così.

ERCKERT: Finora non abbiamo alcuna disposizione per i consiglieri; se però questa legge vale solo per gli impiegati o per le persone che non sono consiglieri, allora ci vuole naturalmente una speciale disposizione per i consiglieri. E questo mio emendamento presuppone che il Consiglio faccia una seduta segreta per risolvere anche questo problema dei consiglieri. Se questo non è previs o, è meglio lasciare la legge com'è, applicandola anche ai consiglieri, in modo che ricevano un compenso per i lavori prestati in Commissioni amministrative, mentre così non è possibile dare nessun gettone di presenza. Per conto mio sono d'accordo di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE: Ritirato? va bene. Anticipo che è in preparazione un provvedimento che disciplina tutta la materia dei compensi per i consiglieri.

Pongo in votazione l'art. 9: unanimità.

Art. 10. E' posto ai voti l'art. 10: unanimità. Passiamo alla votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 32 votanti, 32 sì. La legge è approvata.

Punto V dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge n. 124: "Ricostituzione del Comune di S. Martino in Passiria" ». La parola all'Assessore agli Affari Generali per la lettura della relazione.

FORER: Volevo fare la proposta di dare per letta la relazione.

PRESIDENTE: Altre volte è stata fatta questa proposta ed è stata respinta.

LORENZI: Qualche volta no!

PRESIDENTE: Io direi di leggere la relazione. Queste sono sempre state lette. Metto ai voti la proposta di dare per letta la relazione: 18 sì, minoranza contraria. La proposta è accolta.

MAGNAGO: (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

ERCKERT: Si tratta di un grande Comune che vuole scindersi in due comuni, com'era a suo tempo. Voi tutti sapete che normalmente io non sono per la ricostituzione di piccoli comuni, ma in questo caso si tratta effettivamen e di un comune che può essere diviso in due, perchè il comune di San Leonardo è autosufficiente, ed ha anche un bel numero di abitanti, circa 2000, mentre il nuovo comune di San Martino ha 1800 abitanti ed è pure autosufficiente. I cittadini di questi paesi chiedevano anzi la ricostituzione del vecchio comune com'era a suo tempo; ma era opportuno regolare anche i confini, ciò che si può fare solo quando siano ricostituiti i due comuni, perchè tanti atti vicendevoli non si possono risolvere in altra maniera che con la presenza delle due amministrazioni comunali. Per questi motivi ritengo di poter chiedere al Consiglio di accettare la proposta degli abitanti di San Martino di essere ricostituiti in comune autonomo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta del passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

Art. 1: è posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2: è posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Passiamo alla votazione segreta. (Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 35 sì, 1 no, 1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Punto 6 dell'Ordine del Giorno: « Disegno di legge n. 125: " Modificazione alla legge regionale 24 settembre 1951 n. 12, sulla concessione di contributi e sussidi alle Aziende Autonome ed alle Associazioni Pro Loco della Regione" ».

La parola al Presidente della Giunta Regionale per la lettura della relazione.

ODORIZZI: L'assessore Berlanda è stato chiamato, contro le nostre previsioni, d'urgenza a Bolzano per i preparativi in ordine all'incontro delle commissioni che hanno da discutere la disciplina semestrale del co-

siddetto Accordino commerciale fra il Trentino - Alto Adige e il Tirolo - Vorarlberg, ed allora, se permettete, al suo posto leggo io la relazione. Discutiamo e deliberiamo senz'altro questa legge, la cui portata, come avete visto, è modestissima. (Legge la relazione).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione all'Industria Commercio e Turismo.

GELPI: (legge la relazione della Commissione).

PARIS: In questo progetto di legge non sono fissati dei termini. Io credo che per un ottimo funzionamento delle Aziende del Turismo e più ancora delle Pro Loco sia utile fissare dei termini ragionevoli, che consentano di elaborare un programma a chiusura della stagione estiva, perchè più che altro si tratta di contributi anche per gli sport invernali, ma la grande massa delle nostre at rezzature turistiche riguarda l'attività dei mesi estivi. Quindi, sarebbe bene che dopo un paio di mesi dalla chiusura della stagione estiva, nel tempo nècessario per elaborare un programma anche sulla base delle esperienze acquisite, venissero presentate le domande. Il disegno di legge purtroppo non parla di termini. Mi pare sarebbe giusto fissare un termine ragionevole lasciandolo poi sempre immutato, perchè le Pro Loco, che non hanno scadenzari troppo nutriti, sappiano regolarsi e prepararsi in tempo. Infatti i contributi hanno sì le funzioni di aiutare i centri turistici maggiormente sviluppati, ma anche di essere propulsori dei centri turistici ancora in embrione. I comitati delle Pro Loco sono fatti talvolta di gente poco esperta, che si dimentica perfino dei programmi delle s'esse. Se c'è una osservazione da fare è quella del termine, che io riterrei opportuno fissare al 31 ottobre, in modo da preparare i vari programmi, abbozzare i preventivi di spesa e redigere le domande. Mi pare che fissando il 31 ottobre ci sia anche per l'Assessorato tutto il tempo sufficiente a vagliare le domande, fissare ed erogare il contributo, in modo che in seguito le Aziende autonome e le Pro Loco abbiano il tempo necessario per eseguire i lavori preventivati.

GELPI: Vede, Paris, queste argomentazioni sono state portate in Commissione e la Commissione delle Finanze non ha fatto altro che raccomandare questo. Lei fissa il 31 ottobre, ma se domani andasse bene il 30 novembre, dovremmo poi apportare una variante alla legge. S'è appunto detto in commissione che l'Assessorato, o il Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore, è maggiormente in grado di fissare questo termine. Si fa la raccomandazione che il termine possa essere mantenuto normale in tutti gli anni, e che solo necessità pratiche possano indurre a modificarlo. Si è discusso tutto, ed alla fine si è concordato di fare una raccomandazione alla Giunta Regionale che il termine sia fissato in modo il più possibile costante.

VINANTE: Anch'io penso che la fissazione del termine in un provvedimento di legge sia più opportuna. Come giustamente asseriva prima l'on. Paris, le amministrazioni delle Pro Loco non seguono con attenzione i provvedimenti che vengono presi dal centro, e quindi è facile che il provvedimento preso oggi in un termine, domani in un altro, possa sfuggire loro, possano sfuggire questi precisi termini che sono di competenza del Presidente della Giunta e rispet!ivamente dell'Assessore. Se viceversa nel provvedimento di legge è ben stabilito il termine, questo non potrà sfuggir loro. Penso pertanto che si dovrebbe spostare il termine del 31 marzo, che effettivamente non è il più adatto. Però nemmeno il termine del 31 ottobre sarebbe il più adatto, in quanto entro quel termine dovrebbe venir approvato il bilancio regionale. Pertanto proporrei come termine il 31 dicembre.

ODORIZZI: Questa opportunità di modificare la legge sostituendo al termine del 31 marzo un altro termine fisso, l'abbiamo esaminata attentamente anche in Giunta. Siamo però arrivati anche noi, diciamo con un certo dispiacere, alla formula più elastica che vi viene proposta, proprio perchè se guardate un po' bene le cose è difficile stabilire a priori l'adeguatezza di questo termine. Ci sono alcuni fattori amministrativi da coordinare, a meno che non si faccia una disposizione della legge che viene a trovarsi in contrasto con altre disposizioni di legge. Se noi stabiliamo il 31 ottobre come termine di presentazione delle domande quel termine finisce per essere troppo avanti nel tempo, perchè le aziende devono presentare i bilanci per l'esercizio futuro in quella data. Si tratta di determinare un intervento per l'esercizio futuro? Ma se il termine per la presentazione della domanda scade il 31 ottobre, da quel momento si inizia quella fase di consultazione che deve finire con il provvedimento di concessione di questo contributo, ed è quasi sicuro che non si riuscirà a completare questo ciclo procedurale entro il 31 ottobre. E' evidente, perchè la domanda è presentata entro il 31 ottobre e quindi non è possibile conciliare queste due cose. Teoricamente dovrebbe essere stabilito che il termine fosse anticipato di un mese o due mesi, per dar modo all'Assessorato di esaminare tutte le domande e fare quel primo giudizio di deliberazione che abbiamo detto; stabilire il 30 settembre o il 31 agosto, ma allora siamo troppo lontani da un altro fatto amministrativo cioè dal bilancio regionale. A nostra volta siamo tenuti a presentare il bilancio preventivo per l'esercizio fu uro entro il 31 ottobre, ed entro il 30 settembre sono da maturarsi gli accordi con lo Stato per l'applicazione dell'art. 60; solo dopo la votazione del bilancio da parte del Consiglio Regionale sappiamo di quale entità sarà lo stanziamento, da cui devono essere fatti i prelevamenti per questa legge. Ed allora abbiamo deciso di mantenerci ancora in una fase sperimentale. Certamente il 31

marzo è un termine shagliato, perchè non coordina la attività delle aziende con la attività che dobbiamo svolgere noi, Lasciamo che la determinazione del termine avvenga con atto amministrativo, appunto perchè se sbagliamo questo anno e ci accorgiamo che era possibile anticiparlo o meno, l'anno prossimo rettificheremo, e quando ci sarà l'esperienza che dirà che l'armonizzazione avviene con il termine tale, lo potremo fare con legge. Sono cose che dovremo apprendere dalla pratica. Due cose sono sicure: il 31 marzo non va; bisogna anticipare l'esame preliminare di questa situazione prima della presentazione dei bilanci, trovando poi nel complesso delle cose la data che concili i diversi atti amministrativi che intervengono in questa operazione. Ecco perchè abbiamo concluso così; in senso generale siamo convinti anche noi che sarebbe meglio stabilire un termine nella legge.

Non mi preoccuperei invece per la pubblicità. La pubblicità è data alla legge sul Bollettino Ufficiale; è sì una pubblicità effettivamente valida a tutti gli effetti, ma di solito è la meno nota. E qui viceversa, quando con atto amministrativo stabiliamo la data, facciamo una circolare a tutte le Aziende e Pro Loco, le quali sono quindi individualmente informate della scadenza di tale termine. In questo senso, credete, l'evidenza della cosa sarà loro più forte che attraverso un provvedimento pubblicato — ma tante volte non letto! — nel Bollettino Ufficiale della Regione. Non vedo quindi inconvenienti; è una situazione fatta così. E quindi da parte nostra, come organo di esecuzione, ci permettiamo di insistere perchè la modifica dell'articolo 3 venga fatta nel senso proposto.

BRUGGER: Anch'io sarei d'avviso, in tutte le leggi che prevedano dei contributi, di stabilire un termine, specialmente perchè con ciò la giustizia distributiva sarebbe sanzionata da parte degli organi che devono amministrare. Concordo con il Presidente della Giunta in merito alle difficoltà che sorgono nel caso specifico; però propongo che il termine, che verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, venga comunicato 60 giorni prima della scadenza.

RAFFAELLI: Tanto vale stabilirlo adesso!

BRUGGER: Cosicche tutti coloro, i quali vogliono ancora beneficiare del contributo, abbiano la possibilità di farlo.

ODORIZZI: L'osservazione che viene fatta qui ha fondamento. Supponiamo che l'organo di esecuzione, stabilita la data del 15 settembre come termine di presentazione, diramasse la circolare il 9 o il 10; ci sarebbe una strozzatura di tempo, che non consentirebbe più alle Pro Loco di fare la presentazione delle loro domande. Due mesi sarebbero esagerati, perchè dobbiamo tenere presente che le Pro Loco hanno tutte un po' la

visione delle iniziative che vogliono fare. Se sono avvertite al massimo con un mese di preavviso riescono a presentare le loro domande. Se mai l'articolo potrebbe essere completato così: il termine dovrà essere comunicato alle Pro Loco con una circolare o con lettera loro diretta un mese prima della scadenza. Ma un mese è più che sufficiente. Se dovessimo stabilire due mesi prima della scadenza del termine, che deve scadere prima del 31 ottobre, data di elaborazione del bilancio, arriviamo di sicuro ad agosto, troppo lontano dal bilancio regionale. Come si fa a sapere in agosto che cosa potremo stanziare nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario successivo, quando non abbiamo magari raggiunto ancora l'accordo con lo Stato sull'art. 60, che rappresenta metà delle nostre entrate? Mi pare che questa cautela può essere accettata; si stabilisca al massimo un mese. Se volete, penso di fare un'aggiunta, una modifica in tale senso. Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno un mese prima della scadenza del termine. Così mi pare che risolviamo tutto: diamo pubblicità legale e stabiliamo un termine idoneo e sufficiente per la presentazione delle domande, in modo che nessuno si trovi esposto alla improvvisazione di richieste che non possono essere studiate adeguatamente.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto da Odorizzi, Samuelli, Benedikter, del seguente tenore: « Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno un mese prima della scadenza del termine »: maggioranza favorevole, 2 astenuti. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo: unanimità.

Passiamo alla votazione segreta. (Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 30 sì, un no, 3 schede bianche.

Punto 7 dell'Ordine del Giorno: Disegno di legge n. 129: « Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto speciale (3º provvedimento) ».

ERCKERT: Sono convinto che tutti i consiglieri hanno studiato hene questa relazione, perciò propongo di ritenere già letta questa relazione.

RAFFAELLI: Non ho nessuna voglia di infierire sull'Assessore agli Affari Generali, e meno che meno lo vorrei in quest'ora, in cui non si può pretendere che egli legga 72 pagine di relazione, irta di cifre; però non è neanche da accettare l'osservazione fatta dall'avv. Ercker. Non condivido l'osservazione, in quanto se c'è una relazione che corre il pericolo di non essere stata letta è proprio questa che è lunga, mentre si leggono più facilmente quelle brevi. E' proprio una relazione di questo tipo che può non essere letta. Quindi, d'accordo nel caso specifico di perdonare all'Assessore la

lettura di questa lunga relazione, però è bene che la Presidenza dica una parola definitiva e stabilisca una prassi in materia di relazioni ai vari disegni di legge. Poi propongo formalmente di rimandare ad altra seduta questo punto dell'Ordine del Giorno che è definitivo e che non si può, a mio giudizio, sbrigare entro un'ora.

PRESIDENTE: Pongo in votazione prima la proposta Raffaclli di differire a domani la discussione sul progetto di legge, avvertendo che questo vorrebbe dire rinviare a domani la seduta: la proposta è respinta.

Pongo in votazione la proposta Erckert, che mi pare abbia l'adesione dell'Assessore, di ritenere già letta la relazione. Prima di porla in votazione ricordo che se si tratta di prassi, abbiamo già instaurata la prassi di non leggere le relazioni sulle supercontribuzioni. Chi è d'accordo di dare per letta la relazione è pregato di alzare la mano: maggioranza favorevole, 3 contrari, 2 astenuti. La proposta è approvata.

Diamo la parola al Presidente della Commissione per la lettura della relazione.

NARDIN: Diamola per letta...

PRESIDENTE: Non è d'accordo il relatore.

MAGNAGO: (legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

RAFFAELLI: Avevo accennato stamattina all'intervento in Parlamento dell'on. Facchin, il quale viene autorevolmente a confermare alcune mie impressioni. Sono contento che siano state confermate in quel modo e da quella persona. Penso che se dovessimo giudicare l'andamento della nostra autonomia, del nostro Istituto, dal come sono andate le cose in materia di supercontribuzioni, dovremmo trarre delle conclusioni estremamente negative. Ed è interessantissima la storia, anche se arida, di queste supercontribuzioni negli anni che sono decorsi.

Nel 1950 ci sono stati 4 Comuni in discussione, 4 grossi Comuni delle due Provincie, attorno ai quali il Consiglio Regionale ha discusso per alcune giornate con l'intervento di consiglieri, di membri di Giunta, del Presidente della Giunta, dei Presidenti delle Giunte Provinciali. Vi furono dei dibattiti molto accalorati, anche se il tono io l'ho potuto apprendere indirettamente, dalla lettura attenta dei verbali. Quale il senso della discussione? A mio giudizio — e i consiglieri che hanno fatto parte della legislatura precedente possono darmene conferma - si riteneva quello un provvedimento di carattere assolutamente eccezionale, che preoccupava vivamente tutti i consiglieri in maniera particolarissima, tanto è vero che la discussione fu lunga, accalorata, approfondita; e si trattava di 4 comuni. Nel 1951 i comuni, per i quali si è deliberato di autorizzare le supercontribuzioni, furono 49; nel 1952, 51. Quest'anno ci siamo occupati di un complesso di 35 comuni.

Nella discussione del 1950, in rapporto alla serietà con la quale era stato trattato il problema, ci sono state delle proposte. C'era stata la proposta di Defant, ripetuta dallo stesso Defant in vari interventi, per una commissione consiliare d'inchiesta per le zone depresse, giustificata dal fatto — il collega Defant mi corregga se non ho afferrato bene - che situazioni di carattere eccezionale meritano studi eccezionali e meritano interventi di carattere eccezionale, tali da portare ad una soluzione, se non di carattere definitivo, per lo meno di lunga portata. Un'altra proposta di Defant venne respinta dall'allora Presidente della Giunta Provinciale avv. Balista, che diceva a proposito della cassa di compensazione, proposta appunto da Defant, che essa non era possibile per ragioni di carattere giuridico, « Ho sentito parlare però - diceva Balista - di una proposta per una specie di compensazione per gli interessi passivi che i Comuni devono pagare per la contrazione di mutui; e mi pare una proposta seria, alla quale si deve dare seguito ». Poi Defant tornava sulla sua proposta della commissione d'inchiesta, e il Presidente della Giunta - mi spiace che non sia presente - rispondeva in questa maniera testuale: « Questa è una propos'a concreta — diceva — e quindi mi fa piacere per la sua concretezza, ma come tutte le altre richieste concrete che sono state fatte, arriva ad un punto nel tempo in cui abbiamo già fatto quello che propone e di fare. Ho già dichiarato e confermo che la Giunta considera questa proposta con la migliore disposizione. Ben venga questa Commissione se questa Commissione sarà in grado, come speriamo, di dare idee concrete, di suggerire mezzi pratici, per contribuire a risolvere eventuali situazioni. Allora La pregherei di prendere atto che la Giunta si impegna di esaminare la cosa e anche prima della chiusura di questa sessione in sede di discussione di bilancio farà delle proposte concrete circa la composizione della commissione ». E Defant si dichiarava soddisfatto della risposta. Ho ricercato inutilmente nei libroni dei verbali del Consiglio Regionale un seguito concreto a questa affermazione del Presidente, e ho ricercato invano notizie presso i consiglieri regionali della precedente legislatura circa l'attuazione di questa risposta. Invece ho trovato quello che dicevo prima, che una serie di comuni hanno fatto l'abbonamento alle supercontribuzioni e il Consiglio Regionale ha fatto l'abitudine, il callo all'approvazione. In totale ci sono stati 60 comuni in questi quattro anni che banno richiesto di pareggiare il loro bilancio con le supercontribuzioni, e in parte con l'aggiunta di una integrazione da parte della Regione. E di questi 60, 23 ricompaiono sui nostri banchi per la terza volta di seguito. Sicchè non credo di essere fuori della realtà se dico che la tendenza, sia da parte dei comuni, sia da parte dell'Amministrazione regionale, a ricorrere alle supercontribuzioni è diventata una cosa cronica. E mi ha fatto particolarmente impressione la proposta, la tesi dell'Assessore Benedikter di dare quella tale interpretazione, che ritengo personale, dell'art. 69 dello Statuto, per cui neppure più il Consiglio si dovrebbe occupare caso per caso, ma la supercontribuzione dovrebbe essere deliberata, su consenso preventivo del Consiglio, con un atto amministrativo della Giunta. Il che vuol dire essere entrati in pieno nella mentalità che la supercontribuzione è ordinaria amministrazione. La spellatura del contribuente dovrebbe diventare un affare di ordinaria amministrazione. Ora, dal punto di vista giuridico, non sarei certo io in grado di dire quale fondamento abbia la proposta di interpretazione dell'Assessore Benedikter; dal punto di vista politico credo sia la peggiore delle soluzioni che si possono proporre.

Quali i rimedi a questa situazione? Defant aveva fatto una proposta tre anni fa, che era stata trovata buona da parte del rappresentante dell'esecutivo, ma non ha avuto seguito. Si può dire che i rimedi non dipendano da noi. Ma nel deserto del banco della Giunta vedo l'Assessore Turrini, perciò torno su una osservazione fatta in sede di discussione di bilancio: qui si vede quanto abbia fondamento la richiesta di una revisione della legge sui Lavori Pubblici! Abbiamo i comuni che si indebitano, che applicano le supercontribuzioni perchè devono eseguire determinati lavori pubblici inderogabili e hanno dalla Regione il contributo massimo stabilito dalla legge. Ma ciò non basta. Mi pare risponda a criteri di politica economica, di amministrazione saggia il fissare in determinati specifici casi un contributo che arrivi anche fino al 90-95-100%. Ecco per conto mio uno dei provvedimenti che sono nelle nostre facoltà: applichiamolo!

Faccio un caso pratico: Villagnedo. E' detto nella stessa relazione che è un comune poverissimo, un comune che ha poche migliaia di lire di rendita patrimoniale e null'altro; la popolazione di Villagnedo è definita « misera » nella stessa relazione della Giunta, quindi le supercontribuzioni non fanno che stillare il sangue a un cadavere. Eppure c'è in corso la pratica per la costruzione di un acquedotto di 12 milioni di lire; anche se la Regione dà il massimo, restano sempre a carico del comune 5 o 6 milioni, che devono essere pagati con le supercontribuzioni; il che vuol dire che gli 800 abitanti, oltre tutte le contribuzioni portate al limite massimo, pagheranno 1200 lire a testa per 5 o 6 anni. Così ci troveremo di fronte Villagnedo noi ed i nostri successori e quel comune sarà un abbonato perpetuo alle supercontribuzioni. Ci sono alcune altre osservazioni che mi riserverò di dettagliare quando si discuterà la situazione di ogni comune, ma una di carattere fondamentale mi pare di doverla ripetere, non di farla, ma di ripeterla, in quanto credo che molti l'abbiano fatta prima di me: il tempo. Oggi è il 28 settembre 1953, stiamo per autorizzare dei comuni a pareggiare con le su-

percontribuzioni il bilancio del 1953 che doveva essere presentato alla Regione, alla Giunta Provinciale per lo meno, entro, se non shaglio, il 30 ottobre dell'anno scorso. Di chi è la colpa? Si è accennato più volte e si è parlato più volte della questione del personale. Ora non so — mi smentisca l'Assessore se non è esatto quello che dico - ma queste tre grosse relazioni, questi tre malloppi sono stati fatti da un'unica mano. Si tenne poco fa un corso per conservatori del libro fondiario, al quale parteciparono 10 laureati in legge, i quali aspiravano a diventare conservatori del libro fondiario nella Regione Trentino - Alto Adige a 45 mila lire al mese... All'Assessorato agli Affari Generali chi fa questo lavoro è un pensionato, perchè non c'era altri che lui, evidentemente... Non ho niente in contrario che un pensionato arrotondi la sua pensione con uno stipendio, ma si può tollerare che la funzionalità dell'organo pubblico sia ridotta in questi termini perchè non si ha fiducia nella preparazione di altra gente? Arriviamo perciò alla fine di settembre, con la conseguenza di carattere particolare che il comune di Dro ha deliberato le supercontribuzioni e le ha poste in esazione immediatamente; si è ricordato poi che per la maggiorazione della quota di partecipazione all'IGE il bilancio avrebbe avuto una entrata maggiorata di circa mezzo milione, e infine con alcuni risparmi consigliati dall'Assessorato sui capitoli delle spese, si ricuperarono altre 400 mila lire; sicchè il comune di Dro, avendo esatto le supercontribuzioni, si troverà alla fine di quest'anno con un avanzo di bilancio di circa 700 mila lire, secondo i calcoli di questa relazione. In un altro comune, e cioè a Volano, con il cui Sindaco ho parlato l'altro giorno, ci si trova invece con l'acqua alla gola, perchè, osservando la legge, non si sono poste in esazione le supercontribuzioni proposte. Se queste cose fossero state esaminate al principio dell'anno, si poteva invitare il comune di Dro a sospendere l'esazione delle supercontribuzioni. Invece nella relazione si dice: ormai il denaro è stato riscosso, e restituirlo sarebbe una cosa assurda, perchè si dovrebbero rimborsare i commercianti, le ditte e gli stessi consumatori, — cosa impossibile! — e quindi cosa fatta capo ha; lasciamo stare le cose come sono!

Quindi vedete che ci sono dei motivi per lamentarsi di questo sistema. Ecco che se uno dice « voto contro questa legge », non gli potete dire che lo fa perchè è comodo, demagogico votare contro le supercontribuzioni. E' la differenza dei criteri! Vediamo in concreto. Villa Agnedo, definita popolazione misera, domanda un contributo integrativo regionale a ripiano del bilancio di L. 1.100.000; Bronzolo domanda un contributo di lire 5.000.000 c rotti, e di questi contribuenti si dice che hanno le spalle molto buone, si ammette che Bronzolo è un comune che funziona discretamente, che ha censiti proprietari ecc. A Bronzolo si propone di dare 5

milioni, e pare ovvio, logico, naturale; a Villa Agnedo, a quella misera popolazione, non si dà.

Attendo in merito delle spiegazioni che siano logiche. Per me sono delle sfasature che, a meno di una integrazione opportuna di quello che è scritto qui, non riuscirò mai ad accettare. Un'ultima considerazione vorrei fare. Se noi ci occupiamo un po' da vicino dei vari comuni, troviamo che qualche volta si arriva all'imposizione e alla richiesta di imporre le supercontribuzioni in seguito ad una serie di errori e leggerezze dell'amministrazione. Non voglio fare dei pettegolezzi, ma potrei portare dei casi documentati di amministratori che hanno speso tre milioni dove si poteva spendere la metà, di amministratori che per ragioni di chiusura, di angustia mentale, di faziosità politica, si sono rifiutati di fare determinate operazioni, che potevano portare comune un introito o le hanno fatte in perdita, perchè questo soddisfaceva a determinate esigenze di carattere politico, ma non amministrativo. Se parlo sono pronto a documentare; se non lo faccio in questo momento è per amore di brevità. Purtroppo non mi risulta, per lo meno dai documenti fornitici dalla Giunta o dall'Assessorato, che ci sia, accanto alla funzione di tutela formale da parte degli organi regionali, una tutela intesa nel senso più ampio, che potrebbe essere anche pericolosa, me ne rendo conto, che potrebbe andare al di là di certi limiti, ma che sarebbe assai utile. Noi dobbiamo avere sufficiente fiducia nell'organo esecutivo, per pensare che questa tutela la eserciti nel senso buono e nel senso di una retta amministrazione. E allora se si incominciasse a denunciare e a mettere le mani in queste facilonerie delle amministrazioni comunali, vedremmo che i bilanci potrebbero quadrare da sè, senza bisogno di supercontribuzioni.

Infine vorrei una spiegazione del perchè alcune volte l'Assessore proponga, in contrasto con le proposte originarie del Comune, un inasprimento o il mantenimento di una quota massima di supercontribuzioni delle imposte di consumo e un alleggerimento delle imposte sui terreni e redditi agrari. E' nota a tutti la diversa natura delle due forme di imposizione, il diverso soggetto umano che viene colpito dai due tipi di contribuzioni: il proprietario terriero, per piccolo che sia, ma proprietario, e il nullatenente che viene tassato come consumatore. E soprattutto dovrebbe essere noto che molte volte i comuni ricorrono a un inasprimento delle supercontribuzioni sui redditi agrari, fabbricati e terreni, in quanto questa è l'unica forma con la quale possono colpire i proprietari che non risiedono nel comune. È non è un elemento trascurabile. Vi sono dei piccoli comuni che catastalmente sono per metà o per un terzo di gente che risiede in altri comuni, dove paga le imposte di famiglia e di consumo, mentre li non è soggetta se non alla imposta sulla proprietà, e mi pare un accorgimento non del tutto da respingere quello del comune, che vuol colpire soprattutto la proprietà. Invece si è manifestata la tendenza a diminuire l'imposizione sui terreni per mantenere intatte, anzi per aggravare, le imposte di consumo.

Sono alcune proposte che ho fatto, sono alcune domande alle quali sarei grato di avere una risposta.

BENEDIKTER: Tutti sanno che in seguito alla guerra vi è stato un generale dissesto nella finanza locale, al quale il governo centrale ha tentato di riparare con alcune leggi di parziale riforma alla finanza locale, ultima quella del 2 luglio 1952 n. 703, in cui si è avuto una prima cassa di compensazione con l'imposta generale sull'entrata e con l'aumento generale sia delle voci delle imposte di consumo sia delle tariffe dell'imposta di consumo. Nello stesso tempo anche il Governo centrale si è reso conto che con ciò non era ancora risolta la questione del risanamento della finanza locale, in quanto come negli anni precedenti anche per l'anno 1952 è stata emanata una legge che prevede ancora il contributo in capitale e l'autorizzazione ad assumere mutui da parte dei comuni deficitari, per l'importo non coperto da questi contributi in capitale. Quindi siamo lungi ancora dal poter dichiarare riassestata la finanza locale e si aspettano nuovi provvedimenti che attuino la vera autonomia finanziaria dei comuni, nel senso di compensarli con introiti là dove viene addossato un servizio delegato dallo Stato. Per quanto concerne il mezzo delle supercontribuzioni, qui abbiamo ancora la legge 2 luglio 1952, la quale ha decentrato addirittura il potere di autorizzare le supercontribuzioni alle Giunte provinciali amministrative. Quindi, secondo l'ordinamento giuridico statale, l'autorizzazione alle supercontribuzioni è un atto di contenuto amministrativo e lo rimane — s'intende — anche nel caso della nostra Regione. Solo che l'art. 69 dello Statuto impone espressamente che l'autorizzazione deve essere data con legge della Regione. Già più di una volta in Consiglio Regionale è stata rilevata l'incongruenza di questo strumento per soddisfare effettivamente alle esigenze che questa autorizzazione vuol soddisfare. Lo stesso cons. Raffaelli ha illuminato queste incongruenze, nel senso che anche se la velocità di elaborazione in sede di Assessorato fosse massima, la procedura che è praticata per il Consiglio Regionale comporta un ritardo nell'approvazione di queste supercontribuzioni di un minimo di tre mesi fino a sei mesi; questo in quanto i comuni stessi, come primi, non osservano le disposizioni della legge comunale, che imporrebbe loro di presentare i bilanci entro il 15 ottobre dell'anno precedente. E' vero che invece di un funzionario potrebbero lavorare attorno a queste supercontribuzioni due funzionari; su questo non discuto neanche; comunque non dipende dalla velocità con cui il funzionario elabora le relazioni sulle supercontribuzioni, ma dipende dalla

stessa lentezza con cui si convoca il Consiglio e si addiviene a dei provvedimenti legislativi.

RAFFAELLI: Non dipende dal Padre Eterno; è colpa vostra!

BENEDIKTER: L'inconveniente che i comuni incontrano con questo metodo è quello di non sapere quando e se verranno autorizzate le supercontribuzioni da loro richieste, e in quale misura. Quindi abbiamo il caso di comuni, non solo di quelli che Lei ha citato, ma anche di altri più grossi, che attuano subito la deliberazione di riscossione di queste supercontribuzioni, di modo che la delibera della Giunta e successivamente del Consiglio Regionale che dovesse diminuire il peso delle supercontribuzioni, creerebbe degli imbarazzi. Questo è uno dei gravi inconvenienti della procedura che noi siamo costretti a seguire nell'autorizzazione delle supercontribuzioni, che invece in tutto il rimanente territorio dello Stato sono autorizzate con atto amministrativo delle Giunte Provinciali Amministrative. La procedura seguita nell'interno dell'Assessorato per l'elaborazione di questi provvedimenti, è precisamente quella di consultarsi con gli amministratori e di consultarsi soprattutto sulla misura delle supercontribuzioni, che dovrebbero essere autorizzate dalla Regione. Qui posso dichiarare che è stata direttiva rettilinea della Giunta Regionale di comprimere il più possibile il peso delle supercontribuzioni rispetto agli anni precedenti. Bisogna però tenere conto dell'altro fattore. Solo la nostra Regione ha avuto con lo Statuto di autonomia la responsabilità esclusiva in materia di finanza locale, quindi la suprema responsabilità di provvedere al risanamento della finanza locale, sia con le supercontribuzioni, sia con la concessione di integrazioni sull'art. 70, sia con autorizzazione di mutui per la copertura del deficit economico; e quindi è la Regione stessa la quale deve soppesare queste tre possibilità nel provvedere al risanamento dei bilanci comunali. Riconosco che non si potrà adottare una politica di eccessiva facilità nell'autorizzazione delle supercontribuzioni, ma neanche una politica di assoluto rigore nel negare le stesse, in quanto il diniego di supercontribuzioni si risolve automaticamente in un maggior onere per la Regione in base all'art. 70 sull'integrazione per i comuni stessi.

Quindi si devono qui ponderare i tre aspetti, di cui il terzo aspetto, quello dei mutui, si ripercuote a sua volta inderogabilmente sul deficit economico dell'esercizio successivo. Quindi con l'applicazione dei mutui non si fa l'interesse nè della Regione nè dei comuni, in quanto abbiamo negli esercizi successivi la quota accesa che verrà coperta o con supercontribuzioni o con integrazioni della Regione. Quindi si tratta di coordinare l'interesse del comune, dei contribuenti del comune, e gli interessi della Regione stessa.

Succede effettivamente in alcuni casi -- sono ecce-

zioni rispetto alla regola - in cui si comprimono le supercontribuzioni, che la Regione chieda o imponga praticamente al comune di applicare le supercontribuzioni, in quanto si fa il seguente ragionamento: se la Regione deve intervenire a coprire un deficit con una quota di integrazione e la Regione preferisce intervenire con una quota di integrazione anzichè arrivare al mutuo, bisogna chiedere al comune uno sforzo finanziario, sforzo che va contenuto nei limiti della potenzialità economica dei contribuenti. Comunque bisogna raggiungere una base di equità di tutti i comuni, nel senso che non possiamo ammettere che un comune deficitario faccia per le supercontribuzioni il massimo sforzo e abbia l'integrazione, mentre un altro comune pretenda l'integrazione senza applicare le supercontribuzioni. E' vero che i comuni, soprattutto in base alla recente riforma sulla finanza locale, si sono lasciati andare nella impostazione di spese obbligatorie, senza necessità impellenti di spese generali, come spese di cancelleria e altre spese che rappresentano appunto le spese amministrative, ritenendo che l'aumento dato dal maggior introito dell'imposta generale sull'entrata possa essere senz'altro impiegato per espandere queste spese generali, cioè spese essenzialmente improduttive. E qui la Giunta Regionale ha seguito la direttiva di ridurre queste spese generali sia all'importo dell'anno precedente sia all'importo ragionevole, in modo da far risparmiare al comune quesia maggiore entrata, per le maggiori spese di carattere produttivo. Ma qui va detto che allo stato attuale dell'attuazione della nostra competenza in materia di ordinamento di comuni, la Regione non è ancora in grado di influire sui comuni, perchè effettivamente si avviino sulla strada di una più sana amministrazione. Parlo dei comuni deficitari, e qui basta accennare al fatto che il segretario comunale, che in tale campo ha una enorme importanza, non dipende dalla Regione nè dal comune; c quindi i consigli, i suggerimenti che vengono dati in sede di approvazione dei bilanci deficitari sono molte volte senza effetto, in quanto non esiste una dipendenza disciplinare di questo segretario comunale nè dal comune nè dalla Regione.

Per quanto concerne il confronto tra una maggiorazione dell'imposta sul consumo e maggiorazione dell'imposta sui terreni, premetto che costantemente sono stati consultati gli amministratori, i quali indicano sempre quali contribuzioni intendono conservare e quali invece vogliono ridurre o cancellare. E qui bisogna vedere caso per caso.

Per quanto concerne l'imposta di consumo, che per una logica intrinseca, venne riscossa subito, si è dovuto prescindere da una restituzione, che non avrebbe certo raggiunto l'effetto voluto. Quindi si è dovuto piuttosto sancire il mantenimento dell'imposta di consumo e togliere caso mai l'imposta sui terreni. Proprio quei casi, in cui l'imposta sui terreni viene pagata dai non censiti, sono stati tenuti in particolare considerazione, e in tali casi si è anche cercato di pesare di più con l'imposta sui terreni e redditi agrari.

Osserviamo il caso di Villagnedo confrontato con Bronzolo. Villagnedo aveva deliberato di sua volontà di applicare supercontribuzioni sui redditi agrari nella misura del 700%, e noi proponiamo la riduzione al 400%; Bronzolo invece aveva richiesto un contributo alla Regione di 5 milioni applicando supercontribuzioni; noi abbiamo imposto a Bronzolo l'applicazione di supercontribuzioni in quella misura, senza tuttavia impegnarci, come in nessun altro caso, ad integrare il bilancio nella misura richiesta. Infatti, dove, secondo la relazione, è previsto un contributo integrativo della Regione, non è affatto vero, nè vi è alcun impegno della Giunta, che la integrazione sia data in quella misura. Voi sapete che queste integrazioni sono erogate con delibera della Giunta Regionale, pure come l'autorizzazione ai mutui a sua volta avviene con delibera della Giunta Regionale. Cioè questi due interventi fondamentali per la finanza del Comune sono effettivamente anche nel nostro sistema attuati con atto amministrativo, mentre il terzo intervento, che ha importanza uguale, e non superiore, deve essere attuato con provvedimento legislativo. Sarà ancora questo anno presentata al Consiglio Regionale u na legge che intende riordinare questa competenza regionale in materia di finanza locale, soprattutto questi interventi della Regione, sia in tema di supercontribuzioni, sia in tema di autorizzazione di mutui, sia in tema di integrazioni, riordinarla adottando un sistema più logico. E' stato sollecitato anche dal Consiglio, nella precedente legislatura come in questa, di snellire la procedura di autorizzazione alle supercontribuzioni. Qui abbiamo la disposizione che è quella dell'art. 69, e cercheremo con questa legge di superare il ritardo dato da tale procedura prescritta dall'art. 69; superare, s'intende, in modo da poter restare nella retta interpretazione dell'articolo 69 medesimo; quindi snellire l'autorizzazione delle supercontribuzioni. In secondo luogo, nella stessa legge saranno proposti dei criteri che dovranno vincolare

la Giunta nell'erogazione dei contributi integrativi e delle quote di integrazione. Anche questo risponde ad un ordine del giorno votato dal Consiglio nella precedente legislatura, ed anche sarà prevista la creazione di una Commissione regionale per la finanza locale, soprattutto per instaurare una tradizione uniforme nel modo di procedere nella attuazione di questa responsabilità regionale in materia di finanza locale. In questa stessa legge si cercherà di eliminare gli effetti controproducenti dell'art. 69 e della procedura prescritta dall'art. 69, e cioè, senza prescindere dalla riforma della legge comunale, prescrivere per i Comuni deficitari un termine perentorio nella presentazione dei bilanci deficitari alla Provincia e Regione, che dovrebbe essere il 31 dicembre, di modo che si dovrebbe arrivare entro i primi mesi dell'anno sia ad autorizzare le supercontribuzioni, sia a prendere tutti gli altri provvedimenti; in modo che ancora entro il mese di giugno la Giunta Regionale possa fare una relazione al Consiglio di tutti i provvedimenti adottati e su quella relazione si possa svolgere la discussione del Consiglio.

Posso comunque assicurare conclusivamente che il ricorso alle supercontribuzioni oggi in alcuni casi rappresenta ancora una necessità inderogabile, tenendo conto delle disponibilità della Regione per l'integrazione delle finanze comunali, tenendo conto che la finanza locale non è ancora sanata con quei provvedimenti fondamentali che si attendono, che comunque è stato da noi agli amministratori comunali in linea generale fatto presente come direttiva fondamentale, che il ricorso alle supercontribuzioni deve costituire solo una risorsa estrema alla quale possono ricorrere solo per coprire un deficit economico, a prescindere dal deficit finanziario; risorsa estrema, esaurita la quale non rimane che l'autorizzazione al mutuo o la integrazione della Regione.

PRESIDENTE: Sono le 14.10. Suppongo che altri vorrà ancora prendere la parola sull'argomento. Non potendo considerare esaurito l'argomento lo rinviamo a domani. La seduta è tolta.

(Ore 14.10).

